



Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.

**POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PROPRI
OPERATORI**

Durata: dalle ore 24.00 del 31.12.2013
alle ore 24.00 del 31.12.2016

Frazionamento: Trimestrale

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 - Definizioni

| | |
|---|--|
| Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
| Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
| Contraente: | Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A. |
| Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente; |
| Società: | l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
| Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
| Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
| Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
| Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| Massimale per anno: | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
| Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
| Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: | retribuzioni corrisposte a prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, al netto delle ritenute e degli importi direttamente a carico del contraente. |

Art. 1.2 – Attività

L'attività dell' A.S.I.A. riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo:

gestione delle attività di spazzamento, lavaggio strade, portici e piazze, e delle attività di raccolta (inclusa la raccolta differenziata), trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di rifiuti urbani e speciali, compreso carico e scarico di rifiuti in genere, interventi di bonifica, pulizia della zona portuale, sgombero della neve dal suolo pubblico o ad uso pubblico, disinfezione, disinfestazione, pulizia delle spiagge, manutenzione del verde pubblico.

Altri servizi affini, connessi, complementari e/o strumentali alle attività sopra descritte.

L'A.S.I.A. può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

Il Contraente può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori.

Il Contraente può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Sono equiparate al Contraente, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate o collegate dall'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, con decorrenza dal momento in cui il Contraente ne chiedi l'inserimento in copertura.

Resta inteso che in sede di regolazione del premio l'Assicurato denuncerà anche i dati afferenti dette società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e variazioni**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 1898 del c.c. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come la incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, la modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

Inoltre, in deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C..

Art. 2.3 - Durata del contratto

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31/12/2013 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2016 senza tacito rinnovo.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio del rateo iniziale di perfezionamento, dal 31/12/2013 fino al 31/03/2014, entro settantacinque giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti.

Le rate di premio, con scadenza trimestrale, successiva alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del settantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.5 – Regolazione del premio

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture dell'Ente, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria in rapporto ad un preventivo retribuzioni di €. 75.000.000,00 annue, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo delle retribuzioni, che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire all'Impresa assicuratrice i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società assicuratrice.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società assicuratrice, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società assicuratrice ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In caso di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d'appalto alla successiva scadenza annuale.

Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società.

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.

Art. 2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società assicuratrice eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro", solo ed esclusivamente:

- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124.

Art. 2.13 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze trimestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l'Impresa, di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (foglio elettronico) compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso per l'analisi e/o disamina di gruppi di sinistri affini.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C.

La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche

per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 2.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

- ❖ all'attività descritta all'art.1.2, svolta ovunque, direttamente e/o tramite persone fisiche o giuridiche, con qualsiasi mezzo di proprietà o in uso a qualsiasi titolo;
- ❖ all'attività di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimiche di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche o di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Azienda;
- ❖ alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
- ❖ alla proprietà e uso di beni mobili ed immobili;
- ❖ alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.
- ❖ Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengano considerati "terzi" rispetto al contraente.

Art. 3.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. del 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati o da lavoratori parasubordinati purché assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.

Lavoro interinale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da "prestatori di lavoro temporaneo", che prestano la loro attività in base ad un contratto di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della legge n. 196 del 24/06/1997 (e succ. mod. ed integrazioni).

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n° 222 del 12/06/84

Art. 3.3 – Malattie Professionali

La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute ai sensi di legge al momento del sinistro e/o dalla Magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo della assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Sono esclusi dalla garanzia la ricaduta di malattia professionale già indennizzata o indennizzabile in precedenza, e le malattie professionali che si manifestano dopo dodici mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di scadenza della garanzia assicurativa.

Art. 3.4 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alla legge n°990 del 24/12/69 e succ. mod. il Contraente/Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, fermo restando che le aree all'interno di recinti, cantieri, stabilimenti, sedi o comunque ad essi contigue si intendono convenzionalmente private;
- b) da furto ad eccezione della responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato o da suoi appaltatori o subappaltatori;
- c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o pose in opera; quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere, che richiedono spostamenti successivi dei lavori o ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, il compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
- h) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e/o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto in polizza per i danni conseguenti da responsabilità civile per "Inquinamento accidentale";
- i) connessi al mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software, in ordine alla gestione delle date.
- j) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- k) amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- l) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Le esclusioni di cui ai punti f) – g) – k) e l) si intendono operanti anche per la garanzia R.C.O.

Altresì, tali esclusioni non avranno valore per tutto quanto diversamente previsto espressamente in polizza.

Art. 3.5 – Qualifica di terzo

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;

- b) quando l'Assicurato è l'Ente non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n°1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 3.6 – Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che la polizza include la responsabilità civile per i danni:

- derivanti da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- derivanti, in qualità di Committente, da lavori ceduti in appalto e subappalto esclusa comunque la responsabilità delle singole imprese appaltatrici.
La garanzia è prestata quindi anche per la violazione delle disposizioni di cui ai (D.Lgs. 81/08) e D.L. 494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto, anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con il Contraente/Assicurato;
- derivanti all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;
- derivanti da incendio di cose dell'Assicurato stesso o da lui detenute, compreso i cassonetti e contenitori, con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per anno assicurativo;
- derivanti dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, mezzi meccanici ed impianti in genere, nessuno escluso, escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n°990 se tali mezzi sono soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- a cose di proprietà di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trainate, causati sia da fatto dell'Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici allo scopo impiegati.
La presente garanzia si intende prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro e un massimo risarcimento di € 25.000,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento;
- derivanti da danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto.
Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori ecc., stabilmente installati su mezzi di proprietà, in locazione o uso all'Ente;
- ai veicoli di amministratori, dipendenti e terzi, in consegna o custodia all'Assicurato, quando detti danni si verificano in parcheggi gestiti dall'Assicurato stesso e non siano diretta conseguenza di riparazione meccanica.
Sono esclusi i danni da furto e/o da incendio;
- derivanti dalla proprietà di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli della segnaletica stradale, striscioni in genere;
- derivanti all'Assicurato, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Ente, per danni conseguenti a mancata o erronea segnaletica e/o a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica in genere, sui

ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, per opere o lavori, per macchine, per impianti o attrezzi e per depositi di materiale;

- ❑ derivanti all'Assicurato per danni diretti e/o conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Restano esclusi dalla garanzia gli impianti di depurazione e discariche di ogni tipo ed inceneritori. L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €. 2.500,00 ed il massimo di €. 10.000,00 comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €.200.000,00;
- ❑ derivanti dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici; dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture dell'Ente, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti;
- ❑ derivanti dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi. Si prende inoltre atto che la Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa, di cui all'art 1916 del c.c., nei confronti di terzi espositori e dell'Ente organizzatore;
- ❑ arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive; Sono esclusi i danni causati da furto e incendio con l'eccezione di quanto previsto in polizza La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di €. 25.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo;
- ❑ derivanti da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato inizio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con un scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 100.000,00 per uno o più sinistri verificatosi nel corso dell'annualità assicurativa;
- ❑ derivanti al Contraente per l'organizzazione di manifestazioni, sia diretta che in qualità di patrocinante, sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di palchi e stands. In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio o relativi ad altre consimili attività, nonché concerti. Sono inoltre compresi i danni provocati a cose di terzi, utilizzati per le manifestazioni di cui sopra, esclusi gli arredi. Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico;
- ❑ derivanti all'Assicurato dalla proprietà, conduzione, custodia e/o gestione di fabbricati ed immobili in genere compresi tutti gli impianti destinati alla loro conduzione, le pertinenze, le dipendenze, le recinzioni, i cancelli elettrici ed elettronici e le strade private. La garanzia fabbricati inoltre comprende i danni derivanti da:
 - a) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti direttamente;
 - b) spargimento di acqua solo se conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture.Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgito di fogne, nonché da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- ❑ derivanti al Contraente dalla proprietà, uso e dalla dislocazione nel territorio, di cassonetti e contenitori per la raccolta di rifiuti in genere, compresa l'attività di disinfezione e disinfestazione;
- ❑ derivanti da responsabilità civile qualora l'Ente rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente

utili, impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art.1) D.L. 7/4/1995 n°105 (e successive modifiche e integrazioni) per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per:

- a) danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- b) la responsabilità che ricade sul Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali soggetti relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto dell'Ente;

- subiti dagli Amministratori e loro familiari, che sono considerati terzi, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato;

Si conviene inoltre, che per tutte le persone non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, tutte le garanzie della presente polizza valgono solo:

- a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

Art. 3.7 – Responsabilità Civile del Personale del Contraente

La garanzia si intende estesa:

- alla Responsabilità Civile personale di ciascun Amministratore, Dirigente e Dipendente in genere e delle persone non dipendenti di cui l'Assicurato si avvalga per lo svolgimento dell'attività.
La garanzia opera in secondo rischio ove siano valide ed operanti altre polizze di responsabilità civile.
- alla Responsabilità Civile personale dei soggetti a cui vengono legittimamente delegate in nome e per conto del Contraente/Assicurato funzioni di rappresentanza.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione R.C.T. per danni a terzi, e per R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T e della R.C.O. convenuti in polizza restano nel limite cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o tra di loro.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la Responsabilità Civile personale derivante ai dipendenti con funzioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 3.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.9 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 3.10 – Validità Territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art. 3.11 – Variazione della persona del Contraente

In caso di alienazione o cessione dell'Azienda, il Contraente o gli aventi causa devono, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, comunicarlo alla Società, la quale nei successivi 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3.12 – Rescindibilità Annuale

Al termine di ogni anno assicurativo (31/12) è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di

120 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d'appalto.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 4.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

| | |
|---|--|
| Responsabilità Civile Verso Terzi | € 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
| | € 1.500.000,00 per ogni persona |
| | € 1.500.000,00 per danni a cose |
| Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
| | € 1.500.000,00 per persona |

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T..

Ferme le franchigie previste nei precedenti articoli, i sinistri indennizzabili ai sensi della presente polizza verranno liquidati con una franchigia minima e assoluta di €. 500,00 che resterà a carico dell'A.S.I.A. Napoli S.p.A.

Art. 4.2 – Recupero franchigie

L'impresa risarcirà i terzi danneggiati senza tener conto delle franchigie previste in polizza.

Pertanto, successivamente ad ogni scadenza annuale l'Impresa avrà diritto di chiedere all'Assicurato per iscritto il rimborso delle franchigie pagate nel corso dell'annualità precedente che l'Assicurato si impegna a restituire all'Impresa entro 120 giorni dalla presentazione di un elenco dettagliato riportante per ciascun sinistro:

- il numero di sinistro ed il numero di polizza;
- la data di accadimento, di denuncia e di liquidazione;
- la targa del veicolo assicurato e la targa o altro elemento per l'identificazione del danneggiato;
- l'importo totale pagato e l'importo di franchigia richiesto;

Tale elenco dovrà essere trasmesso al Contraente, anche su supporto informatico (foglio elettronico) compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso per l'analisi e/o disamina di gruppi di sinistri affini.

Se il Contraente/Assicurato, nel termine prescritto, non effettua il pagamento delle franchigie, l'impresa assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto al rimborso delle franchigie, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Art. 4.3 – Calcolo del premio

Il premio annuo anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

| Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito annuo anticipato |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| € 75.000.000,00 | ‰ | € |

Scomposizione del premio:

| | |
|--------------------------------|---|
| Premio annuo imponibile | € |
| Imposte | € |
| TOTALE | € |

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art. 2.5 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art. 4.4 – Liquidazione del Premio

Il premio annuo lordo sarà liquidato in rate trimestrali con le seguenti modalità:

| Rata iniziale | | dal 31.12.2013 | | Al 31.03.2014 | |
|---------------|-----------|-------------------|---------|---------------|--|
| Premio netto | Accessori | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo | |
| € | € | € | € | € | |

| Rate successive | | Trimestrali | | dal 31.03.2014 | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|----------------|--|
| Premio netto | Accessori (se previsti) | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo | |
| € | € | € | € | € | |

L'ASSICURATO

LA COMPAGNIA